

Prot. n. 450/15

Savona, 14 ottobre 2015

**SPETT.LE**  
**COMUNE DI ALASSIO**  
**P.zza Libertà n° 3**  
**17021 Alassio (SV)**  
**c.a. Geom. Luigi Tezel**  
**Funzionario Responsabile Area 1.2**  
[comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)

**E p.c.      Ing. Enrico Paliotto**  
**Dirigente del Settore**

**Oggetto: Bando concorso di progettazione per “Riqualificazione e recupero ex Mattatoio”**

Relativamente al Bando di concorso in oggetto, pubblicato in data 18/09/2015 dalla Vostra Amministrazione Comunale, visionata la documentazione relativa, si segnalano alcune criticità riscontrate e si osserva quanto segue.

Il testo del bando definisce il concorso come “procedura aperta ai sensi dell'art 91 del D.Lgs 163/06”; da una lettura dei successivi articoli, si individuano tra gli obiettivi definiti nell'art. 2 del bando l'ottenimento di una “proposta ideativa-progettuale che tenga conto degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale mediante definizione di un **idea progettuale**”, conseguentemente la procedura concorsuale in oggetto, essendo finalizzata all'acquisizione di una proposta ideativa e non di un progetto vero e proprio, deve trovare il suo perimetro normativo e procedurale nell'art. 108 del Codice dei contratti sul **concorso d'idee** .

Considerando corretto tale ambito normativo, appare incongruo il dettato riportato dall'art. 14 dove, in luogo a “**congruo premio** remunerativo della proposta presentata” previsto dal comma 1 dell'art. 108, viene previsto, a ristoro dell'acquisizione in proprietà delle idee progettuali, l'affidamento dell'incarico delle successive fasi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

Tale affidamento si configura come incarico ulteriore a sé stante a cui deve corrispondere un ulteriore onorario professionale, che non può essere confuso o fatto coincidere con il congruo premio che la norma prevede come obbligatorio in relazione al concorso di idee.

Inoltre non appaiono sufficientemente esplicitate quali siano state le modalità di calcolo dell'importo massimo di euro 85.000,00 previste dal bando (vedi art. 14) a compenso delle successive fasi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, in quanto è ormai pacifico, vedasi le diverse Determine dell'Autorità di vigilanza sul punto (es. la n°4 del 25/02/2015), che le modalità di calcolo dell'importo a base d'asta vadano obbligatoriamente esplicitate in sede di gara, ciò per evidenti motivi di trasparenza e correttezza, permettendo, inoltre, ai potenziali aggiudicatari di controllare l'assenza di eventuali errori di impostazioni o calcolo (D.M. 143/2013 "Decreto Parametri bis").

Dalla descrizione dello stato dei luoghi, come ben specificato al punto 3.1 art 3 del bando, l'area e gli immobili oggetto di gara sono gravati da vincolo monumentale ex art. 10 D.LGS 42/2004.

La sentenza del Consiglio di Stato 21/2014 del 9 gennaio afferma in via definitiva che per immobili di interesse storico ed artistico le prestazioni professionali inerenti il restauro sono di competenza degli Architetti, in particolare per la Direzione Lavori ma tanto più, evidentemente, per i progetti.

La sentenza naturalmente non nega la possibilità che altri professionisti tecnici partecipino ai restauri, in una logica di sinergia di *saperi e competenze*, ma rimane obbligata la responsabilità e il coordinamento dell'architetto.

Appare pertanto indispensabile precisare **l'obbligatorietà** della presenza tra le figure professionali almeno di un architetto.

Le eventuali integrazioni di competenze professionali specialistiche mediante l'associazione anche temporanea, con altri soggetti, devono essere denunciate, già nella documentazione prodotta nella fase concorsuale, cosicché in caso di vittoria (e quindi di affidamento dell'incarico) i soggetti (o il soggetto) vincitori siano nelle possibilità di svolgere effettivamente l'incarico.

Come esplicitato nell'art. 16, l'ente banditore si riserva, prima dell'avvio dei lavori della commissione giudicatrice di sospendere, annullare o revocare il concorso. Per definizione il concorso di idee è una procedura che si conclude con l'acquisto di un prodotto di ingegno, ovvero il progetto, giudicato migliore sul piano qualitativo ed economico da un'apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza, e cioè l'acquisizione da parte dell'ente Banditore, di indicazioni progettuali tali da poter orientare scelte successive. La riserva dell'ente banditore espressa nell'art. 16 è immotivata e non appare coerente con la tipologia di concorso in oggetto.

Ultima osservazione riguarda il contenuto dell'art 8 "presentazione delle proposte" nei bandi relativi ai concorsi di idee il numero di tavole grafiche da produrre dovrebbe essere limitato e rapportato al tema del concorso e all'entità del premio.

Devono essere, comunque in ogni caso, definiti limiti di quantità, dimensioni e contenuti degli elaborati richiesti, ciò anche per permettere alla commissione di concorso di poter valutare nel rispetto della parità di trattamento proposte omogenee dal punto di vista quantitativo, nell'art. 8 comma 1 lettera a) del bando, invece, non è definito il numero necessario di tavole grafiche da presentare.

Alla luce di quanto sopra si richiede, quindi, la revisione del bando e l'adeguamento alle osservazioni prospettate.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per eventuale supporto tecnico alla rielaborazione del bando, salutiamo cordialmente.

**IL SEGRETARIO**

Arch. Moira Bosoni



**IL PRESIDENTE**

Arch. Ilaria Becco

